

COMUNE DI CALASCIBETTA
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

Approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 202 del 22/06/1994 e modificato con delibere di C.C. n. 33 del 09/06/1997, n. 23 del 10/03/1998, n. 56 del 30/09/1998 e n. 54 del 30/09/1999.

Art.1

Contenuto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'aspetto tecnico relativo ai passi carrabili integrando in tal senso, relativamente alla specifica materia, il regolamento comunale per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.115 del 22/04/94.

Art. 2

Definizione di passo carrabile

Si intende per passo carrabile quel manufatto costituito generalmente da listoni di pietra, marmo o altri materiali o da appositi intervalli lasciati *nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.*

Articolo modificato con delibera di C.C. n.54 del 30/09/1999

Art.3

Classificazione passi carrabili

Ai fini della classificazione dei passi carrabili si considerano le seguenti categorie:

A1: P.C. all'interno del centro abitato per singola unità immobiliare;

A2: P.C. all'interno del centro abitato per più unità immobiliare;

B1: P.C. all'esterno del centro abitato per singolo fondo;

B2: P.C. all'esterno del centro abitato per più fondi.

Per centro abitato si intendono tutte le aree previste dal vigente strumento urbanistico avente destinazione non agricola.

Art. 4

Rilascio concessione o autorizzazione

Ad integrazione dell'art.1 del regolamento comunale per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.115 del 22/04/94, per quanto riguarda i passi carrabili, vengono aggiunti i seguenti commi:

*“3. La concessione o l'autorizzazione di passi carrabili è rilasciata dal Sindaco sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale in merito alle verifiche delle norme tecniche previste nel presente Regolamento, nonché nel regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16/12/92, n.495 e sentito il parere della C.I.E. relativamente alle concessioni per i passi di categorie A”.*¹

“ 4. Sono soggetti a concessione edilizia i passi carrabili di tipo A1 e A2, nonché quelli di tipo B1/2 solo quando questi ultimi, al pari di quelli di tipo A occupano suolo pubblico e quindi è prescritto il pagamento della relativa tassa di occupazione.

“5. Sono soggetti ad autorizzazione i passi carrabili di tipo B1 e B2 che non rientrano tra quelli indicati nel precedente comma.

“6. In uno alla concessione o autorizzazione viene rilasciato un cartello riportante il numero e la data della concessione o dell'autorizzazione da applicare in modo visibile nel passo carrabile.

*Il costo di detto cartello, fornito dal comune per uniformità urbanistica e quindi anticipando la relativa spesa, sarà a carico del richiedente che verserà la corrispondente somma, determinata successivamente dell'U.T., tramite C.C.P. intestato al Comune di Calascibetta”*²

1. comma modificato con deliberazione di C.C. n.33 del 09/06/1997.

2. punti 4. 5. 6. aggiunti con deliberazione di C.C. n.33 del 09/06/1997

Art.5

Domanda e documentazione a corredo

Ad integrazione dell'art. 2 del regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con deliberazione del Commissario straordinario n.115 del 22/04/94, per quanto riguarda i passi carrabili, il richiedente deve inoltrare istanza di bollo al Sindaco corredata dalla seguente documentazione in triplice copia:

- a) stralcio catastale in originale;
- b) planimetria quotata in scala 1:100 (per un raggio inferiore a mt.10) del passo carrabile oggetto della richiesta;
- c) corografia in scala 1:500 avente un raggio non inferiore a mt.50 per l'esatta individuazione delle località;
- d) relazione tecnica particolareggiata;
- e) elaborato grafico (pianta, prospetto e sezione trasversale) quotato del passo carrabile in scala 1:100;
- f) documentazione fotografica;
- g) copia C.E. relativo all'edificio servito dal passo carrabile;
- h) documentazione o dichiarazione ai sensi della L.127/97¹ attestante la qualità di avente titolo;
- i) nulla osta rilasciato dall'ente a cui compete la vigilanza sull'osservanza di eventuale presenza di vincoli, imposti da leggi statali e regionali, qualora l'intervento tende ad apportare modifiche sostanziali all'assetto ambientale esistente;
- l) copia autorizzazione rilasciata dall'Ente proprietario della strada su cui prospetta il passo carrabile, qualora non si tratta di strada comunale.

Sempre per quanto concerne i passi carrabili il termine di cui al comma 6° dell'art.2 del regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.115/94, in parola viene fissato in giorni 30.

I documenti di cui ai punti g)- i)-l) possono essere sostituiti da una dichiarazione ai sensi della legge 127/97²

¹ Articolo modificato con delibera di C.C. n.54 del 30/09/1999.

² Comma aggiunto con delibera di C.C. n.54 del 30/09/1999.

Art.6

Norme tecniche

I passi carrabili interni all'abitato, di tipo A1 e A2, devono soddisfare le seguenti condizioni:

- essere bene evidenziati con l'utilizzo di materiali cromaticamente ben definiti;
- i raccordi devono essere ben arrotondati e senza spigoli vivi che possano costituire pericolo all'incolumità pubblica;
- se non in caso di assoluta e comprovata necessità tecnica e sempre che gli stessi non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità è vietata la realizzazione di passi carrabili mediante la semplice realizzazione di scivoli permanenti che invadano la carreggiata stradale, il marciapiede, creando agli estremi salti o raccordi a pendenze elevate.

I passi carrai all'esterno dell'abitato, di tipo B1 e B2, devono soddisfare le seguenti condizioni:

- essere segnalati con paletti di colore bianco e rosso completi di vetro catarifrangente;
- l'eventuale cancello dovrà essere posto ad una distanza minima di metri 5,00 dal limite della strada, con raccordi laterali inclinati a 60°;
- di norma è vietata la realizzazione di passi carrai in curva; nel caso di assoluta impossibilità ad ubicarlo in posizione diversa, dovrà essere collocato prima dell'inizio della curva apposito cartello, nelle forme e misure previste dal codice della strada, indicante la confluenza e con la sottostante scritta: "Uscita automezzi", nonché apposito specchio parabolico antistante il passo carrabile stesso. Restano salve le norme previste dal vigente codice della strada e relativo regolamento di applicazione.

Art.7

Indicazione di passo carrabile

L'indicazione di passo carrabile viene resa di pubblica ragione attraverso apposito cartello che deve essere posto dal privato a sua cura e spese, comma 6° art.4 del presente regolamento, ed in conformità alle vigenti norme previste dal regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. n.495/92.

Art.8

Registrazione concessione passi carrabili

Tutte le concessioni o autorizzazioni di passo carrabile verranno registrate in apposito registro in ordine numerico e cronologico a cura dell'UTC che prima del relativo rilascio, dovrà acquisire, per le sole concessioni, l'attestazione di pagamento della relativa tassa secondo le norme di carattere tributario riportate nel secondo capo del regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche più volte citato.

Copia della concessione rilasciata dovrà essere trasmessa all'Ufficio Tributi per le successive competenze.

Art.9

Sanzioni

Fatte salve le sanzioni di cui all'art.32 del regolamento dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.115/94, per le violazioni alle norme del presente regolamento si rinvia alle sanzioni previste dalla L. 28/02/85, n.47, art.10, per le opere eseguite in assenza di autorizzazione.

Art.10

Concessione in sanatoria

Per i passi carrabili realizzati abusivamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento i proprietari possono ottenere la concessione in sanatoria previa apposita presentazione di istanza corredata di quanto previsto dai precedenti articoli e ad essi adeguati.

Il rilascio, dopo l'acquisizione favorevole di tutti i pareri, sarà subordinato ad una sanzione pecuniaria così come previsto dall'art.13, della L.n.47/85.

Art.11

Norma transitoria

In fase di prima applicazione, al fine di regolarizzare le posizioni esistenti, i proprietari o comunque i titolari di immobili con passi carrabili già realizzati ***alla data di effettiva esecutività del presente regolamento potranno*** presentare istanza, in deroga alle norme tecniche di cui al precedente art.5, corredata degli allegati di cui alla lettera “h”, indicati nel citato art.5, nonché relazione particolareggiata a firma dell’avente titolo e documentazione fotografica, rappresentando lo stato di fatto.*

Tutti i passi carrabili accertati e non regolarizzati, a prescindere dalla data di realizzazione, saranno soggetti alle sanzioni di cui al precedente art.9 oltre quelli di cui all’art.32 del regolamento comunale per l’occupazione spazi ed aree pubbliche approvate con deliberazione del Commissario Straordinario n.115/94.

Il rilascio della concessione dei passi carrabili di cui al comma 4° dell’art.4 del presente regolamento, sarà soggetto al pagamento della relativa tassa di occupazione con decorrenza dalla data di rilascio della concessione stessa e con la stessa modalità di cui al precedente art.8.

***Articolo così modificato con delibera di C.C. n.54 del 30/09/1999**

Art.12

Entrata in vigore- omologazione

Il presente regolamento sarà pubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.